

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 MARZO 2019

(proposta dalla G.C. 11 marzo 2019)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MALANCA Roberto
ARTESIO Eleonora	GIACOSA Chiara	MENSIO Federico
AZZARÀ Barbara	GIOVARA Massimo	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GOSETTO Fabio	POLLICINO Marina
CANALIS Monica	GRIPPO Maria Grazia	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	LAVOLTA Enzo	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LO RUSSO Stefano	TISI Elide
FASSINO Piero	LUBATTI Claudio	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	VERSACI Fabio
FOGLIETTA Chiara		

In totale, con il Presidente, n. 35 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PISANO Paola - SACCO Alberto - UNIA Alberto.

Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere e i Consiglieri: AMORE Monica - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - NAPOLI Osvaldo - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente ROUX dr. Flavio.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE D.LGS. 446/1997 (N. 267) - INTEGRAZIONI.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Premesso che:

- l'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 sancisce che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti le entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno ha differito il termine di approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2019-2021 al 31 marzo 2019.

Visti:

- l'articolo 1241 Codice Civile, ai sensi del quale la compensazione si sostanzia in un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento;
- l'articolo 8, comma 1., della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 e s.m.i., che prevede che l'obbligazione tributaria possa essere estinta anche per compensazione;
- l'articolo 1, comma 167, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i., che ha previsto la possibilità per gli Enti Locali di disciplinare le modalità con le quali i contribuenti possano compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali;
- l'articolo 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i. che ha previsto sia la possibilità di sospendere i rimborsi qualora nei confronti del contribuente sia stato notificato un avviso di accertamento o di pagamento, o un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo, sia la possibilità di pronunciare la compensazione del debito in presenza di un provvedimento definitivo;
- l'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha previsto la possibilità di destinare con proprio regolamento una quota del maggior gettito derivante da accertamenti tributari IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativi all'ammontare complessivo dei fondi destinabili al salario accessorio.

Visto il Regolamento comunale n. 267, che disciplina le entrate tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 (mecc. 9908506/13) e modificata, in ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00994/013).

In tema di rimborsi, l'articolo 13 del citato Regolamento comunale prevede che, al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possano essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione di somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodo superiori ai due anni.

Tuttavia, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, è opportuno prevedere l'applicazione della compensazione non solo nell'ambito del medesimo tributo, ma anche con le altre entrate tributarie accertate dalla Città e riscosse direttamente o tramite il concessionario della riscossione, Soris S.p.A..

È altresì opportuno prevedere, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare comunale, la sospensione dei rimborsi nei confronti del contribuente a cui sia stato notificato un avviso di accertamento o di intimazione o di ingiunzione, un atto di contestazione o irrogazione di sanzione o un provvedimento con cui vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi, prevedendo che la sospensione, disposta dal responsabile dell'entrata competente per il rimborso, possa operare nei limiti della somma risultante dall'atto o provvedimento con il quale vengono accertati i maggiori tributi o dalla decisione della Commissione Tributaria o di altro Organo competente. La sospensione del pagamento del rimborso dovrà essere ovviamente revocata qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto, ovvero sarà adeguata qualora intervenga successivamente una decisione della Commissione Tributaria o dell'Organo adito che determini, in misura diversa, la somma dovuta.

La compensazione che si intende prevedere con la presente modifica al Regolamento delle entrate non comporta la compensazione delle partite contabili, vietata in quanto contraria ai principi di universalità ed integralità stabiliti dall'articolo 151 del TUEL, che impongono che "tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse". Pertanto, la compensazione di entrata riscossa direttamente verrà rilevata contabilmente emettendo un ordinativo di incasso e un mandato di pagamento, entrambi per l'intero importo del debito e del credito opposto in compensazione; la compensazione di entrata riscossa tramite il concessionario Soris S.p.A. verrà disposta dal concessionario stesso, su indicazione dell'Ufficio competente.

In tema di interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi, l'articolo 14 del vigente Regolamento comunale prevede che essi siano applicati in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali.

Al fine di favorire l'adesione dei contribuenti in sede accertativa e migliorare la performance di incasso dell'Ente, nonché facilitare i contribuenti che accedono ai piani rateali di pagamento, è opportuno applicare tali interessi nella misura minima, ovvero il tasso legale, senza

alcuna maggiorazione. Dal momento che tale modifica comporta un adeguamento delle impostazioni di calcolo delle procedure informatiche di gestione dei diversi tributi, si propone l'entrata in vigore a decorrere dal 1 luglio 2019.

Per le motivazioni sopra esposte, si propone di modificare il citato Regolamento delle entrate tributarie all'articolo 13 "Versamenti e rimborsi", introducendo sia nuove possibilità di rimborsi per compensazione sia la sospensione dei rimborsi nei confronti dei contribuenti morosi e all'articolo 14 "Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi" prevedendo un tasso di interesse pari al tasso legale, senza alcuna maggiorazione.

In tale contesto, si ritiene utile apportare modifiche anche all'articolo 9 del citato Regolamento, il quale dispone in materia di "attività di verifica e di controllo"; l'entrata in vigore del comma 1091 della Legge Finanziaria 30 dicembre 2018 n. 145 reintroduce, per i Comuni che gestiscono direttamente la parte accertativa delle proprie entrate, la possibilità di utilizzare le somme, nella misura massima del 5% delle maggiori entrate accertate e riscosse, derivanti dal recupero evasione/elusione IMU e TARI, realizzate nell'anno precedente, per il potenziamento delle risorse strumentali e per il compenso accessorio al personale a ciò destinato. Tutto ciò, però, mediante uno specifico Regolamento che ne dovrà stabilire e disciplinare gli aspetti operativi.

Per una migliore comprensione, in allegato si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere corsivo e il testo di cui si propone l'approvazione (colonna di destra) con le proposte da inserire in carattere neretto.

Dato atto inoltre che in data 13 marzo 2019 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 (all. 2 - n.).

In considerazione del fatto che il presente atto è conseguenza di adeguamento normativo, non si ritiene sussista un interesse circoscrizionale diretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento del Decentramento per cui si prescinde dalla richiesta del relativo parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, l'allegato testo modificato del Regolamento delle entrate tributarie (all. 1 - n.);
- 2) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011;
- 3) di dare atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore, per le modifiche ivi apportate, dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, fatto salvo, come espressamente specificato in premessa, la modifica apportata all'articolo 14, facendo peraltro salvi i piani rateali già concessi ed in corso di regolare pagamento;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

per L'ASSESSORE AL BILANCIO,
TRIBUTI, PERSONALE E PATRIMONIO
F.to Appendino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE SERVIZIO
IMPOSTA UNICA COMUNALE
F.to Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Ricca Fabrizio, Tresso Francesco

PRESENTI 29

VOTANTI 29

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

CONTRARI 7:

Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Tisi Elide

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Ricca Fabrizio, Tresso Francesco

PRESENTI 29

VOTANTI 29

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

CONTRARI 7:

Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Tisi Elide

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Roux

IL PRESIDENTE
Sicari
